

Codice A1813C

D.D. 4 giugno 2024, n. 1193

Concessione demaniale per la regolarizzazione del viadotto Borgone in corrispondenza del Fiume Dora Riparia - Comuni di Borgone di Susa e Villarfocchiardo (TO) . Richiedente: Società S.I.T.A.F. SPA - Pratiche TOPO6253- TOPO6254..



ATTO DD 1193/A1813C/2024

DEL 04/06/2024

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

**A1800A - OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO, PROTEZIONE CIVILE,
TRASPORTI E LOGISTICA**

A1813C - Tecnico regionale - Città metropolitana di Torino

OGGETTO: Concessione demaniale per la regolarizzazione del viadotto Borgone in corrispondenza del Fiume Dora Riparia - Comuni di Borgone di Susa e Villarfocchiardo (TO) . Richiedente: Società S.I.T.A.F. SPA - Pratiche TOPO6253- TOPO6254

Con nota in data 12/05/2022 prot. 20270, la Società S.I.T.A.F. SPA con sede legale a Susa (TO) – Via San Giuliano n° 2 a – Via dei Cappuccini n° 24 – (P.IVA 00513170019), ha presentato istanza per la regolarizzazione del viadotto Borgone in corrispondenza del Fiume Dora Riparia - Comuni di Borgone di Susa e Villarfocchiardo (TO).

Vista la richiesta di Parere AIPO in data 24/05/2022 – Prot. N° 21940;

Vista la richiesta di sollecito rilascio parere AIPO in data 12/01/2024 – Prot n° 1296;

L'AIPO, in qualità di autorità idraulica competente, ha espresso il proprio parere favorevole con prescrizioni ai fini idraulici, ai sensi del R.D. n. 523/1904, con nota pervenuta in data 30/01/2024 – Prot. N° 4772, con le seguenti prescrizioni:

1. in nessun caso il Concessionario potrà rivalersi sulla scrivente Agenzia in conseguenza del rilascio del presente parere, nel caso in cui intervenissero modificazioni all'assetto del tratto fluviale considerato, né potrà pretendere l'esecuzione di opere utili al mantenimento di quello esistente al momento della realizzazione dell'opera o del rilascio della presente autorizzazione;
2. ogni ripristino che, a seguito dell'esercizio dell'opera in oggetto, si renderà necessario, sia in alveo sia sulle opere idrauliche e relative pertinenze demaniali, sarà eseguito, previa autorizzazione dell'Autorità idraulica, a cura e spese del Richiedente;
3. per qualsiasi intervenuta disposizione legislativa o regolamentare, per qualsiasi esigenza idraulica, ivi comprese quelle derivanti da attività di protezione civile connesse ad eventuali

fenomeni di piena, il richiedente dovrà adattarsi alle mutate condizioni senza pretendere dall'Agenzia indennizzi di sorta

Considerato l'esito favorevole dell'istruttoria è possibile rilasciare la concessione per anni 30 sulla base dello schema di disciplinare, allegato alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale, contenente gli obblighi e le condizioni cui la stessa è vincolata.

Ai sensi dell'art. 12 del Regolamento il richiedente deve provvedere a firmare digitalmente il disciplinare e a versare i ratei mensili del canone demaniale dell'anno in corso e la cauzione nell'esercizio 2024, entro 30 giorni dalla richiesta pena la cessazione della concessione ai sensi dell'art. 17, comma 1, lettera c) del Regolamento n. 10/2022.

Il canone annuo è determinato in Euro 10.931,00 per la pratica TOPO6253 ed in Euro 8.507,00 per la pratica TOPO6254, ai sensi della tabella contenuta nell'allegato A della L.R. n. 19 del 17/12/2018, aggiornata con d.d. n. 3484 del 24.11.2021, come rettificata dalla d.d. n. 3928 del 28.12.2021.

Considerato che il versamento del deposito cauzionale, previsto dall'art. 11 del Regolamento è stato versato in data 06/03/2024;

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della D.G.R. 1 – 4046 del 17/10/2016 e successiva D.G.R. n. 1-3361 del 14/06/2021.

Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- regio decreto n. 523/1904;
- legge regionale n. 20/2002 e la legge regionale n. 12/2004;
- artt. 17 e 18 della legge regionale n. 23/2008;
- decreto legislativo n. 118/2011;
- regolamento regionale n. 10/R/2022;
- regolamento regionale 16 luglio 2021, n. 9/R "Regolamento regionale di contabilità della Giunta regionale. Abrogazione del regolamento regionale 5 dicembre 2001, n. 18/R.", aggiornato alle modifiche del 21/12/2023 n. 11/R "Modifiche al regolamento regionale 16 luglio 2021, n. 9/R (Regolamento regionale di contabilità della Giunta regionale)";
- legge regionale n. 6 del 24 aprile 2023 " Bilancio di previsione finanziario 2023-2025";
- D.G.R. n. 1-6763 del 27 aprile 2023;
- legge regionale n. 14 del 31.07.2023 - "Assestamento di bilancio di previsione finanziario 2023- 2025;
- D.G.R. n. 17-7391 del 03 agosto 2023 "Variazione al Documento Tecnico di Accompagnamento e al Bilancio Finanziario Gestionale 2023-2025 di cui alla D.G.R. n. 1-6763 del 27 aprile 2023";
- legge regionale n. 35 del 19 dicembre 2023 - Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio della Regione per l'anno 2024 e disposizioni finanziarie;

- D.G.R. n. 12-8082 del 15 gennaio 2024 - Esercizio Provvisorio del Bilancio di previsione finanziario per l'anno 2024, in attuazione della Legge regionale 19 dicembre 2023 n. 35;
- D.Lgs. n. 33/2013;
- art. 12 della L.R. 37/2006, D.G.R. n. 72-13275 del 29/03/2010 e D.G.R. n. 75-2074 del 17/05/2011;

determina

di concedere alla Società S.I.T.A.F. SPA con sede legale a Susa (TO) – Via San Giuliano n° 2 a – Via dei Cappuccini n° 24 – (P.IVA 00513170019), come individuate negli elaborati tecnici allegati all’istanza, la concessione demaniale per la regolarizzazione viadotto Borgone in corrispondenza del Fiume Dora Riparia - Comuni di Borgone di Susa e Villarfocchiardo (TO)

- di prendere atto dell’autorizzazione idraulica ai sensi del R.D. n. 523/1904 rilasciata secondo quanto stabilito dall’AIPo con nota prot. con nota pervenuta in data 30/01/2024 – Prot. N° 4772 allegata alla presente per farne parte integrante e sostanziale;

- di stabilire:

a. la decorrenza delle concessioni dalla data del presente provvedimento;

b. che l’utilizzo del bene demaniale ha inizio solo dopo l’assolvimento degli adempimenti previsti dall’art. 12 del Regolamento e previa sottoscrizione dei disciplinari;

c. che, ai sensi dell’art. 17 del Regolamento, la mancata firma dei disciplinari entro i termini di cui all’art. 12 comportano la cessazione delle concessione;

d. la durata delle concessione, per ogni pratica, in anni 30 fino al 31/12/2054, subordinatamente all’osservanza degli obblighi e delle condizioni espresse nel disciplinare;

e. Il canone annuo è determinato in Euro 10.931,00 per la pratica TOPO6253 ed in Euro 8.507,00 per la pratica TOPO6254, ai sensi della tabella contenuta nell’allegato A della L.R. n. 19 del 17/12/2018, aggiornata con d.d. n. 3484 del 24.11.2021, come rettificata dalla d.d. n. 3928 del 28.12.2021 e sono soggetti a rivalutazione periodica secondo quanto stabilito dalle disposizioni regionali vigenti,

- di approvare gli schemi di disciplinare di concessione allegati alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale;

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei termini di legge.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell’articolo 61 dello Statuto e dell’Art. 5 della L.R. 22/2010.

Il funzionario estensore
Dott.ssa Antonella Carrer

IL DIRIGENTE (A1813C - Tecnico regionale - Città metropolitana
di Torino)

Firmato digitalmente da Bruno Ifrigerio

Si dichiara che sono parte integrante del presente provvedimento gli allegati riportati a seguire ¹,
archiviati come file separati dal testo del provvedimento sopra riportato:

1. schema_disciplinare_TOPO6253___SITAF_BORGONE_DI_SUSA.pdf
2. schema_disciplinare_TOPO6254___SITAF_VILLAR_FOCCHIARDO.pdf
3. PAREE_AIPO.pdf



Allegato

¹ L'impronta degli allegati rappresentata nel timbro digitale QRCode in elenco è quella dei file pre-esistenti alla firma digitale con cui è stato adottato il provvedimento

REGIONE PIEMONTE

Codice Fiscale 80087670016

Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica

Settore Tecnico Regionale Città Metropolitana di Torino

Pratica TOPO6253- Disciplinare di concessione demaniale

Rep. n° del

Disciplinare di concessione demaniale per la regolarizzazione del viadotto Borgone in corrispondenza del Fiume Dora Riparia - Comuni di Borgone di Susa (TO) . Richiedente: Società S.I.T.A.F. SPA - 4rilasciato a SITAF S.p.A. - Società Italiana Traforo Autostradale del Frejus, con sede in Frazione San Giuliano, 2 - 10059 SUSA (TO), Codice Fiscale/Partita IVA 00513170020.

Art. 1- Oggetto del disciplinare.

Con il presente atto sono disciplinati gli obblighi e le condizioni cui è subordinato il rilascio della Concessione demaniale per la regolarizzazione del viadotto Borgone in corrispondenza del Fiume Dora Riparia - Comuni di Borgone di Susa (TO) . Richiedente: Società S.I.T.A.F. SPA - Pratiche TOPO6253, come indicato nella documentazione allegata all'istanza di concessione.

La concessione è accordata fatte salve le competenze di ogni altro ente o amministrazione pertanto, l'amministrazione regionale è sollevata da ogni responsabilità per eventuali inadempienze, da imputarsi esclusivamente al richiedente.

Art. 2 - Prescrizioni tecniche per l'esecuzione delle opere.

La gestione e manutenzione dell'opera concessa deve avvenire nel rispetto delle prescrizioni e condizioni contenute nel provvedimento di concessione rilasciato con D.D. n° del , che si intendono qui integralmente richiamate.

Art. 3 - Durata della concessione.

Salvo i casi di rinuncia, decadenza o revoca, la concessione è accordata a titolo precario per 19

anni dalla data della determina di concessione fino al **31/12/2054**;

L'Amministrazione regionale si riserva la facoltà di modificare, revocare o sospendere anche parzialmente la concessione in qualunque momento, con semplice preavviso, qualora intervengano ragioni di disciplina idraulica del corso d'acqua interessato o ragioni di pubblica utilità.

Se la revoca comporta pregiudizi in danno dei soggetti direttamente interessati, l'Amministrazione ha l'obbligo di provvedere al loro indennizzo.

E' facoltà del concessionario chiedere il rinnovo della concessione presentando domanda all'Amministrazione concedente dai sei mesi ai tre mesi prima della scadenza. Nel caso di occupazione oltre il termine stabilito dal presente atto senza che sia stata presentata domanda di rinnovo il concessionario, ferme restando le conseguenze relative all'occupazione senza titolo, corrisponderà per tutta la durata dell'occupazione pregressa sino all'avvenuta regolarizzazione del titolo stesso l'indennizzo che è stabilito dall'Amministrazione regionale sulla base della normativa vigente.

Art. 4 - Obblighi del concessionario

La concessione è accordata senza pregiudizio dei diritti di terzi ed il concessionario è tenuto ad utilizzare l'area demaniale in modo da non limitare o disturbare l'esercizio di diritti altrui e da non arrecare danni a terzi o alla stessa area demaniale.

Il concessionario terrà l'Amministrazione concedente e i suoi funzionari sollevati e indenni da qualsiasi molestia e pretesa da parte di terzi e dovrà rispondere di ogni pregiudizio o danno ad essi derivante per effetto della concessione, durante l'uso della concessione medesima. E' fatto divieto al concessionario di cedere, anche parzialmente, la concessione, salvo i casi di subentro.

E' fatto altresì divieto di costruire opere di qualsiasi genere, stabili o provvisorie, che non siano state autorizzate dall'Amministrazione concedente.

Al termine della concessione, nei casi di decadenza, revoca o rinuncia, il concessionario ha

l'obbligo di rilasciare l'area e provvedere a sua cura e spese alla rimozione dei manufatti e al ripristino dello stato dei luoghi, fatta salva la facoltà per l'Amministrazione concedente di procedere all'acquisizione, a titolo gratuito, dei manufatti presenti la cui rimozione non sia ritenuta opportuna per ragioni idrauliche o di pubblico interesse.

Art. 5 - Canone.

Il concessionario corrisponde alla Regione Piemonte di anno in anno il canone di concessione, determinato sulla base della normativa regionale vigente e soggetto alle variazioni conseguenti a modifiche legislative e regolamentari. Il canone è stabilito, ad oggi, nella misura di €. 10.931,00. Il mancato pagamento del canone nei termini richiesti, ferma restando la potestà dell'Amministrazione regionale di dichiarare la decadenza della concessione, comporta il pagamento degli interessi legali vigenti nel periodo con decorrenza dal giorno successivo a quello stabilito come termine ultimo per il pagamento e fino allo spirare del 30° giorno. Per ritardi superiori a 30 gg. Si applicano gli interessi di mora pari al tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 3,5 punti percentuali, con decorrenza dal 31° giorno successivo a quello stabilito come termine ultimo per il pagamento e sino alla data di avvenuto versamento.

Art. 6 - Deposito cauzionale

A garanzia degli obblighi derivanti dal presente atto, il concessionario ha prestato cauzione a favore della Regione di importo pari a €. 21.862,00;

Il deposito cauzionale sarà svincolato su richiesta dell'interessato, ove nulla osti, dall'anno successivo alla scadenza della concessione, mentre potrà essere trattenuto in tutto o in parte dall'Amministrazione regionale a soddisfazione di eventuali danni dipendenti dalla concessione stessa.

Art. 7 - Spese per la concessione

Tutte le spese inerenti e conseguenti la concessione sono a totale ed esclusivo carico del concessionario.

Art. 8 - Norma di rinvio.

Per quanto non espressamente disciplinato dal presente atto, la concessione è comunque subordinata alla piena ed esatta osservanza delle disposizioni del codice civile, della normativa regionale.

Art. 9 - Elezione di domicilio e norme finali.

Per tutti gli effetti connessi a presente atto il concessionario elegge domicilio presso la propria sede.

Il presente atto vincola fin d'ora il concessionario a tutti gli effetti di legge. Fatto, letto ed accettato, si sottoscrive.

Torino li,

Firma del concessionario (1)

per l'Amministrazione concedente

IL DIRETTORE TECNICO

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Ing. Francesco D'AMBRA

Dott. Ing. Bruno Ifrigerio

Firmato digitalmente

Firmato digitalmente

(1) L'autenticità della firma del concessionario deve essere accertata ai sensi del D.P.R. 28/1/2000 n. 445 (attraverso esibizione e allegazione all'atto di copia fotostatica del documento di identità oppure con dichiarazione del funzionario ricevente)

REGIONE PIEMONTE

Codice Fiscale 80087670016

Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica

Settore Tecnico Regionale Città Metropolitana di Torino

Pratica TOPO6254 - Disciplinare di concessione demaniale

Rep. n° del

Disciplinare di concessione demaniale per la regolarizzazione del viadotto Borgone in corrispondenza del Fiume Dora Riparia - Comune di Villar Focchiardo (TO) . Richiedente: Società S.I.T.A.F. SPA - 4rilasciato a SITAF S.p.A. - Società Italiana Traforo Autostradale del Frejus, con sede in Frazione San Giuliano, 2 - 10059 SUSÀ (TO), Codice Fiscale/Partita IVA 00513170020.

Art. 1- Oggetto del disciplinare.

Con il presente atto sono disciplinati gli obblighi e le condizioni cui è subordinato il rilascio della Concessione demaniale per la regolarizzazione del viadotto Borgone in corrispondenza del Fiume Dora Riparia - Comune di Villar Focchiardo (TO) . Richiedente: Società S.I.T.A.F. SPA - Pratiche TOPO6254, come indicato nella documentazione allegata all'istanza di concessione.

La concessione è accordata fatte salve le competenze di ogni altro ente o amministrazione pertanto, l'amministrazione regionale è sollevata da ogni responsabilità per eventuali inadempienze, da imputarsi esclusivamente al richiedente.

Art. 2 - Prescrizioni tecniche per l'esecuzione delle opere.

La gestione e manutenzione dell'opera concessa deve avvenire nel rispetto delle prescrizioni e condizioni contenute nel provvedimento di concessione rilasciato con D.D. n° del , che si intendono qui integralmente richiamate.

Art. 3 - Durata della concessione.

Salvo i casi di rinuncia, decadenza o revoca, la concessione è accordata a titolo precario per 19

anni dalla data della determina di concessione fino al **31/12/2054**;

L'Amministrazione regionale si riserva la facoltà di modificare, revocare o sospendere anche parzialmente la concessione in qualunque momento, con semplice preavviso, qualora intervengano ragioni di disciplina idraulica del corso d'acqua interessato o ragioni di pubblica utilità.

Se la revoca comporta pregiudizi in danno dei soggetti direttamente interessati, l'Amministrazione ha l'obbligo di provvedere al loro indennizzo.

E' facoltà del concessionario chiedere il rinnovo della concessione presentando domanda all'Amministrazione concedente dai sei mesi ai tre mesi prima della scadenza. Nel caso di occupazione oltre il termine stabilito dal presente atto senza che sia stata presentata domanda di rinnovo il concessionario, ferme restando le conseguenze relative all'occupazione senza titolo, corrisponderà per tutta la durata dell'occupazione pregressa sino all'avvenuta regolarizzazione del titolo stesso l'indennizzo che è stabilito dall'Amministrazione regionale sulla base della normativa vigente.

Art. 4 - Obblighi del concessionario

La concessione è accordata senza pregiudizio dei diritti di terzi ed il concessionario è tenuto ad utilizzare l'area demaniale in modo da non limitare o disturbare l'esercizio di diritti altrui e da non arrecare danni a terzi o alla stessa area demaniale.

Il concessionario terrà l'Amministrazione concedente e i suoi funzionari sollevati e indenni da qualsiasi molestia e pretesa da parte di terzi e dovrà rispondere di ogni pregiudizio o danno ad essi derivante per effetto della concessione, durante l'uso della concessione medesima. E' fatto divieto al concessionario di cedere, anche parzialmente, la concessione, salvo i casi di subentro.

E' fatto altresì divieto di costruire opere di qualsiasi genere, stabili o provvisorie, che non siano state autorizzate dall'Amministrazione concedente.

Al termine della concessione, nei casi di decadenza, revoca o rinuncia, il concessionario ha

l'obbligo di rilasciare l'area e provvedere a sua cura e spese alla rimozione dei manufatti e al ripristino dello stato dei luoghi, fatta salva la facoltà per l'Amministrazione concedente di procedere all'acquisizione, a titolo gratuito, dei manufatti presenti la cui rimozione non sia ritenuta opportuna per ragioni idrauliche o di pubblico interesse.

Art. 5 - Canone.

Il concessionario corrisponde alla Regione Piemonte di anno in anno il canone di concessione, determinato sulla base della normativa regionale vigente e soggetto alle variazioni conseguenti a modifiche legislative e regolamentari. Il canone è stabilito, ad oggi, nella misura di €. 8.507,00. Il mancato pagamento del canone nei termini richiesti, ferma restando la potestà dell'Amministrazione regionale di dichiarare la decadenza della concessione, comporta il pagamento degli interessi legali vigenti nel periodo con decorrenza dal giorno successivo a quello stabilito come termine ultimo per il pagamento e fino allo spirare del 30° giorno. Per ritardi superiori a 30 gg. Si applicano gli interessi di mora pari al tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 3,5 punti percentuali, con decorrenza dal 31° giorno successivo a quello stabilito come termine ultimo per il pagamento e sino alla data di avvenuto versamento.

Art. 6 - Deposito cauzionale

A garanzia degli obblighi derivanti dal presente atto, il concessionario ha prestato cauzione a favore della Regione di importo pari a €. 17.014,00;

Il deposito cauzionale sarà svincolato su richiesta dell'interessato, ove nulla osti, dall'anno successivo alla scadenza della concessione, mentre potrà essere trattenuto in tutto o in parte dall'Amministrazione regionale a soddisfazione di eventuali danni dipendenti dalla concessione stessa.

Art. 7 - Spese per la concessione

Tutte le spese inerenti e conseguenti la concessione sono a totale ed esclusivo carico del concessionario.

Art. 8 - Norma di rinvio.

Per quanto non espressamente disciplinato dal presente atto, la concessione è comunque subordinata alla piena ed esatta osservanza delle disposizioni del codice civile, della normativa regionale.

Art. 9 - Elezione di domicilio e norme finali.

Per tutti gli effetti connessi a presente atto il concessionario elegge domicilio presso la propria sede.

Il presente atto vincola fin d'ora il concessionario a tutti gli effetti di legge. Fatto, letto ed accettato, si sottoscrive.

Torino li,

Firma del concessionario (1)

per l'Amministrazione concedente

IL DIRETTORE TECNICO

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Ing. Francesco D'AMBRA

Dott. Ing. Bruno Ifrigerio

Firmato digitalmente

Firmato digitalmente

(1) L'autenticità della firma del concessionario deve essere accertata ai sensi del D.P.R. 28/1/2000 n. 445 (attraverso esibizione e allegazione all'atto di copia fotostatica del documento di identità oppure con dichiarazione del funzionario ricevente)



Spett.le
Regione Piemonte
Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Protezione
Civile, Trasporti e Logistica
Settore Tecnico Regionale – Città Metropolitana di Torino
tecnico.regionale.TO@cert.regione.piemonte.it

E, p. c.
Spett.le
SITAF S.p.A.

Moncalieri,

Prot.

Classifica 6.10.20

Oggetto: TOPO6253 e TOPO6254 – Concessione demaniale per la regolarizzazione del viadotto Borgone in corrispondenza del Fiume Dora Riparia - Comuni di Borgone di Susa e Villarfocchiardo.

Richiedente SITAF S.p.A.

Pratica AIPo n. 499/2022A (da citare nelle risposte)

In riferimento alle note n. 21940 e n. 21942 del 24/05/2022 ed in riscontro alle note di sollecito n. 1296 del 12/01/2024 e n. 2021 del 15/01/2024, aventi come oggetto la richiesta dell'espressione del parere di competenza finalizzato alla concessione demaniale per la regolarizzazione del viadotto Borgone sulla Dora Riparia nei comuni di Borgone di Susa e Villarfocchiardo, questa Agenzia

- VISTI gli elaborati progettuali allegati alle suddette note n. 21940 e n. 21942, datati dicembre 2021 e a firma dell'ing. Livio Martina dello studio Tekne, dai quali si evince, a meno di un refuso nella premessa dell'elaborato "Relazione di compatibilità idraulica" nel quale si fa apparentemente riferimento ad un'altra opera, che:
 - il viadotto ricade nel V Tronco da Chianocco a Villardora - Nodo di Borgone - tratto funzionale tra località Chianocco e località Condove dell'Autostrada A32 Torino-Bardonecchia, si sviluppa tra le progressive km 11+334 e km 12+411;
 - il progetto del manufatto del viadotto Borgone risale alla fine degli anni 1980, è stato autorizzato dalla Regione Piemonte con D.G.R. 132-19117 del 23/02/1988 Assessorato Viabilità e Trasporti ed è stato approvato con voto ANAS n. 576 del 01/06/1989;

IB/MG/sc

- non è stato possibile reperire i disegni dell'epoca ma, dalla descrizione estratta dal voto ANAS n. 576 del 01/06/1989, il richiedente ritiene che l'opera sia stata realizzata conformemente al progetto autorizzato;
- le pile hanno un'altezza media di 6 m e sono realizzate con sezione circolare piena sormontate da pulvino a calice per l'appoggio degli impalcati, le pile in alveo attivo sono 13 mentre tutte le altre sono in golena o comunque fuori dall'alveo attivo, mediamente la distanza tra le pile è di 39,50 m;
- le fondazioni, calcolate sulla base delle risultanze delle campagne di indagine geognostica effettuate dal richiedente, sono profonde realizzate mediante pali di grande diametro (\varnothing 1200) con lunghezza media da 18 a 26 m e protette da paratie in c.a. per evitare scalzamenti;
- il Magistrato per il Po si era a suo tempo espresso con nota prot. n. 1356 del 09/04/1987;
- all'epoca della progettazione era stato predisposto uno studio del comportamento della Dora tra Susa e Rivoli e si era tenuto conto delle prescrizioni contenute nell'approvazione redatta in data 10/12/1987 dal Magistrato per il Po in particolare, in riferimento ai viadotti, si richiama la seguente prescrizione "l'altezza dei rilevati e le luci dei viadotti dovranno essere dimensionate in modo da consentire un franco di metri 1 sulle piene con tempo di ritorno 100 anni";
- il viadotto ricade per circa metà del suo sviluppo (tratto di valle) nella fascia A del PAI e in zona a pericolosità da alluvioni elevata del PGRA e per la restante parte (tratto di monte) nella fascia B del PAI e in zona a pericolosità da alluvioni media del PGRA;
- è stato realizzato dal richiedente un modello idraulico monodimensionale limitatamente al tratto lungo circa 420 m di viadotto che interessa l'alveo di magra e utilizzando la portata di 530 m³/s indicata dal PGRA come portata con periodo di ritorno 200 anni per questo tratto di Dora;
- il franco idraulico rispetto all'intradosso dell'impalcato del ponte risulta pari a 3,92 m per la suddetta portata;
- le quote del pelo libero variano da 390.17 m s.l.m. a 391.66 m s.l.m. e le velocità della corrente principale da 2.45 m/s a 3.86 m/s con valore 2.80 m/s nella sezione intermedia del tratto simulato;
- in alcune delle pile in alveo sono ancora presenti opere provvisorie per il sostegno degli scavi realizzate con colonne di jet grouting armato che risultano scoperte a causa di fenomeni localizzati di abbassamento del fondo alveo;
- VISTO il R.D. 523/1904, "Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie";
- VISTI il PAI e il PGRA;
- CONSIDERATO che:
 - l'opera è esistente;
 - la portata utilizzata nel modello idraulico è quella indicata dal PGRA vigente;
 - il livello idraulico nelle sezioni considerate indicato nel PGRA in riferimento alla piena duecentennale è compreso tra 390.27 m s.l.m. e 390.54 m s.l.m.;
 - il richiedente dichiara che l'opera è soggetta a periodico monitoraggio da parte della SITAF S.p.A. e complessivamente presenta un buon stato di conservazione;
 - in sponda sinistra alcune pile intersecano l'argine esistente che risulta mantellato con massi cementati e sono presenti tubazioni di scarico delle acque di piattaforma in corrispondenza dell'area di raccordo tra il viadotto, l'argine e il rilevato autostradale;

esprime parere idraulico favorevole alla concessione demaniale per la regolarizzazione del viadotto Borgone sulla Dora Riparia nei comuni di Borgone di Susa e Villarfocchiardo, con le seguenti prescrizioni:

1. in nessun caso il Concessionario potrà rivalersi sulla scrivente Agenzia in conseguenza del rilascio del presente parere, nel caso in cui intervenissero modificazioni all'assetto del tratto fluviale considerato, né potrà pretendere l'esecuzione di opere utili al mantenimento di quello esistente al momento della realizzazione dell'opera o del rilascio della presente autorizzazione;
2. ogni ripristino che, a seguito dell'esercizio dell'opera in oggetto, si renderà necessario, sia in alveo sia sulle opere idrauliche e relative pertinenze demaniali, sarà eseguito, previa autorizzazione dell'Autorità idraulica, a cura e spese del Richiedente;
3. per qualsiasi intervenuta disposizione legislativa o regolamentare, per qualsiasi esigenza idraulica, ivi comprese quelle derivanti da attività di protezione civile connesse ad eventuali fenomeni di piena, il richiedente dovrà adattarsi alle mutate condizioni senza pretendere dall'Agenzia indennizzi di sorta.

Il presente parere è dato fatto salvi i diritti dei terzi restando l'Agenzia ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni responsabilità o molestia anche giudiziale che dovessero intervenire durante l'esercizio della concessione che verrà rilasciata in seguito ad esso.

Il presente parere viene rilasciato esclusivamente ai fini idraulici ai sensi del R.D. n. 523/1904 e non costituisce presunzione di legittimità dell'opera sotto ogni altro aspetto diverso da quello strettamente idraulico ferme restando tutte le vigenti norme e disposizioni di legge e fa salve le norme in materia ambientale.

IL DIRIGENTE

Ing. Isabella Botta

Documento firmato digitalmente
ai sensi dell'art. 21 del D. Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.



Spett.le
Regione Piemonte
Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Protezione
Civile, Trasporti e Logistica
Settore Tecnico Regionale – Città Metropolitana di Torino
tecnico.regionale.TO@cert.regione.piemonte.it

E, p. c.
Spett.le
SITAF S.p.A.

Moncalieri,

Prot.

Classifica 6.10.20

Oggetto: TOPO6253 e TOPO6254 – Concessione demaniale per la regolarizzazione del viadotto Borgone in corrispondenza del Fiume Dora Riparia - Comuni di Borgone di Susa e Villarfocchiardo.

Richiedente SITAF S.p.A.

Pratica AIPO n. 499/2022A (da citare nelle risposte)

In riferimento alle note n. 21940 e n. 21942 del 24/05/2022 ed in riscontro alle note di sollecito n. 1296 del 12/01/2024 e n. 2021 del 15/01/2024, aventi come oggetto la richiesta dell'espressione del parere di competenza finalizzato alla concessione demaniale per la regolarizzazione del viadotto Borgone sulla Dora Riparia nei comuni di Borgone di Susa e Villarfocchiardo, questa Agenzia

- VISTI gli elaborati progettuali allegati alle suddette note n. 21940 e n. 21942, datati dicembre 2021 e a firma dell'ing. Livio Martina dello studio Tekne, dai quali si evince, a meno di un refuso nella premessa dell'elaborato "Relazione di compatibilità idraulica" nel quale si fa apparentemente riferimento ad un'altra opera, che:
 - il viadotto ricade nel V Tronco da Chianocco a Villardora - Nodo di Borgone - tratto funzionale tra località Chianocco e località Condove dell'Autostrada A32 Torino-Bardonecchia, si sviluppa tra le progressive km 11+334 e km 12+411;
 - il progetto del manufatto del viadotto Borgone risale alla fine degli anni 1980, è stato autorizzato dalla Regione Piemonte con D.G.R. 132-19117 del 23/02/1988 Assessorato Viabilità e Trasporti ed è stato approvato con voto ANAS n. 576 del 01/06/1989;

IB/MG/sc

- non è stato possibile reperire i disegni dell'epoca ma, dalla descrizione estratta dal voto ANAS n. 576 del 01/06/1989, il richiedente ritiene che l'opera sia stata realizzata conformemente al progetto autorizzato;
- le pile hanno un'altezza media di 6 m e sono realizzate con sezione circolare piena sormontate da pulvino a calice per l'appoggio degli impalcati, le pile in alveo attivo sono 13 mentre tutte le altre sono in golena o comunque fuori dall'alveo attivo, mediamente la distanza tra le pile è di 39,50 m;
- le fondazioni, calcolate sulla base delle risultanze delle campagne di indagine geognostica effettuate dal richiedente, sono profonde realizzate mediante pali di grande diametro (\varnothing 1200) con lunghezza media da 18 a 26 m e protette da paratie in c.a. per evitare scalzamenti;
- il Magistrato per il Po si era a suo tempo espresso con nota prot. n. 1356 del 09/04/1987;
- all'epoca della progettazione era stato predisposto uno studio del comportamento della Dora tra Susa e Rivoli e si era tenuto conto delle prescrizioni contenute nell'approvazione redatta in data 10/12/1987 dal Magistrato per il Po in particolare, in riferimento ai viadotti, si richiama la seguente prescrizione "l'altezza dei rilevati e le luci dei viadotti dovranno essere dimensionate in modo da consentire un franco di metri 1 sulle piene con tempo di ritorno 100 anni";
- il viadotto ricade per circa metà del suo sviluppo (tratto di valle) nella fascia A del PAI e in zona a pericolosità da alluvioni elevata del PGRA e per la restante parte (tratto di monte) nella fascia B del PAI e in zona a pericolosità da alluvioni media del PGRA;
- è stato realizzato dal richiedente un modello idraulico monodimensionale limitatamente al tratto lungo circa 420 m di viadotto che interessa l'alveo di magra e utilizzando la portata di 530 m³/s indicata dal PGRA come portata con periodo di ritorno 200 anni per questo tratto di Dora;
- il franco idraulico rispetto all'intradosso dell'impalcato del ponte risulta pari a 3,92 m per la suddetta portata;
- le quote del pelo libero variano da 390.17 m s.l.m. a 391.66 m s.l.m. e le velocità della corrente principale da 2.45 m/s a 3.86 m/s con valore 2.80 m/s nella sezione intermedia del tratto simulato;
- in alcune delle pile in alveo sono ancora presenti opere provvisorie per il sostegno degli scavi realizzate con colonne di jet grouting armato che risultano scoperte a causa di fenomeni localizzati di abbassamento del fondo alveo;
- VISTO il R.D. 523/1904, "Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie";
- VISTI il PAI e il PGRA;
- CONSIDERATO che:
 - l'opera è esistente;
 - la portata utilizzata nel modello idraulico è quella indicata dal PGRA vigente;
 - il livello idraulico nelle sezioni considerate indicato nel PGRA in riferimento alla piena duecentennale è compreso tra 390.27 m s.l.m. e 390.54 m s.l.m.;
 - il richiedente dichiara che l'opera è soggetta a periodico monitoraggio da parte della SITAF S.p.A. e complessivamente presenta un buon stato di conservazione;
 - in sponda sinistra alcune pile intersecano l'argine esistente che risulta mantellato con massi cementati e sono presenti tubazioni di scarico delle acque di piattaforma in corrispondenza dell'area di raccordo tra il viadotto, l'argine e il rilevato autostradale;

esprime parere idraulico favorevole alla concessione demaniale per la regolarizzazione del viadotto Borgone sulla Dora Riparia nei comuni di Borgone di Susa e Villarfocchiardo, con le seguenti prescrizioni:

1. in nessun caso il Concessionario potrà rivalersi sulla scrivente Agenzia in conseguenza del rilascio del presente parere, nel caso in cui intervenissero modificazioni all'assetto del tratto fluviale considerato, né potrà pretendere l'esecuzione di opere utili al mantenimento di quello esistente al momento della realizzazione dell'opera o del rilascio della presente autorizzazione;
2. ogni ripristino che, a seguito dell'esercizio dell'opera in oggetto, si renderà necessario, sia in alveo sia sulle opere idrauliche e relative pertinenze demaniali, sarà eseguito, previa autorizzazione dell'Autorità idraulica, a cura e spese del Richiedente;
3. per qualsiasi intervenuta disposizione legislativa o regolamentare, per qualsiasi esigenza idraulica, ivi comprese quelle derivanti da attività di protezione civile connesse ad eventuali fenomeni di piena, il richiedente dovrà adattarsi alle mutate condizioni senza pretendere dall'Agenzia indennizzi di sorta.

Il presente parere è dato fatto salvi i diritti dei terzi restando l'Agenzia ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni responsabilità o molestia anche giudiziale che dovessero intervenire durante l'esercizio della concessione che verrà rilasciata in seguito ad esso.

Il presente parere viene rilasciato esclusivamente ai fini idraulici ai sensi del R.D. n. 523/1904 e non costituisce presunzione di legittimità dell'opera sotto ogni altro aspetto diverso da quello strettamente idraulico ferme restando tutte le vigenti norme e disposizioni di legge e fa salve le norme in materia ambientale.

IL DIRIGENTE

Ing. Isabella Botta

Documento firmato digitalmente
ai sensi dell'art. 21 del D. Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.

IB/MG/sc



Spett.le
Regione Piemonte
Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Protezione
Civile, Trasporti e Logistica
Settore Tecnico Regionale – Città Metropolitana di Torino
tecnico.regionale.TO@cert.regione.piemonte.it

E, p. c.
Spett.le
SITAF S.p.A.

Moncalieri,

Prot.

Classifica 6.10.20

Oggetto: TOPO6253 e TOPO6254 – Concessione demaniale per la regolarizzazione del viadotto Borgone in corrispondenza del Fiume Dora Riparia - Comuni di Borgone di Susa e Villarfocchiardo.

Richiedente SITAF S.p.A.

Pratica AIPO n. 499/2022A (da citare nelle risposte)

In riferimento alle note n. 21940 e n. 21942 del 24/05/2022 ed in riscontro alle note di sollecito n. 1296 del 12/01/2024 e n. 2021 del 15/01/2024, aventi come oggetto la richiesta dell'espressione del parere di competenza finalizzato alla concessione demaniale per la regolarizzazione del viadotto Borgone sulla Dora Riparia nei comuni di Borgone di Susa e Villarfocchiardo, questa Agenzia

- VISTI gli elaborati progettuali allegati alle suddette note n. 21940 e n. 21942, datati dicembre 2021 e a firma dell'ing. Livio Martina dello studio Tekne, dai quali si evince, a meno di un refuso nella premessa dell'elaborato "Relazione di compatibilità idraulica" nel quale si fa apparentemente riferimento ad un'altra opera, che:
 - il viadotto ricade nel V Tronco da Chianocco a Villardora - Nodo di Borgone - tratto funzionale tra località Chianocco e località Condove dell'Autostrada A32 Torino-Bardonecchia, si sviluppa tra le progressive km 11+334 e km 12+411;
 - il progetto del manufatto del viadotto Borgone risale alla fine degli anni 1980, è stato autorizzato dalla Regione Piemonte con D.G.R. 132-19117 del 23/02/1988 Assessorato Viabilità e Trasporti ed è stato approvato con voto ANAS n. 576 del 01/06/1989;

IB/MG/sc

- non è stato possibile reperire i disegni dell'epoca ma, dalla descrizione estratta dal voto ANAS n. 576 del 01/06/1989, il richiedente ritiene che l'opera sia stata realizzata conformemente al progetto autorizzato;
- le pile hanno un'altezza media di 6 m e sono realizzate con sezione circolare piena sormontate da pulvino a calice per l'appoggio degli impalcati, le pile in alveo attivo sono 13 mentre tutte le altre sono in golena o comunque fuori dall'alveo attivo, mediamente la distanza tra le pile è di 39,50 m;
- le fondazioni, calcolate sulla base delle risultanze delle campagne di indagine geognostica effettuate dal richiedente, sono profonde realizzate mediante pali di grande diametro (\varnothing 1200) con lunghezza media da 18 a 26 m e protette da paratie in c.a. per evitare scalzamenti;
- il Magistrato per il Po si era a suo tempo espresso con nota prot. n. 1356 del 09/04/1987;
- all'epoca della progettazione era stato predisposto uno studio del comportamento della Dora tra Susa e Rivoli e si era tenuto conto delle prescrizioni contenute nell'approvazione redatta in data 10/12/1987 dal Magistrato per il Po in particolare, in riferimento ai viadotti, si richiama la seguente prescrizione "l'altezza dei rilevati e le luci dei viadotti dovranno essere dimensionate in modo da consentire un franco di metri 1 sulle piene con tempo di ritorno 100 anni";
- il viadotto ricade per circa metà del suo sviluppo (tratto di valle) nella fascia A del PAI e in zona a pericolosità da alluvioni elevata del PGRA e per la restante parte (tratto di monte) nella fascia B del PAI e in zona a pericolosità da alluvioni media del PGRA;
- è stato realizzato dal richiedente un modello idraulico monodimensionale limitatamente al tratto lungo circa 420 m di viadotto che interessa l'alveo di magra e utilizzando la portata di 530 m³/s indicata dal PGRA come portata con periodo di ritorno 200 anni per questo tratto di Dora;
- il franco idraulico rispetto all'intradosso dell'impalcato del ponte risulta pari a 3,92 m per la suddetta portata;
- le quote del pelo libero variano da 390.17 m s.l.m. a 391.66 m s.l.m. e le velocità della corrente principale da 2.45 m/s a 3.86 m/s con valore 2.80 m/s nella sezione intermedia del tratto simulato;
- in alcune delle pile in alveo sono ancora presenti opere provvisorie per il sostegno degli scavi realizzate con colonne di jet grouting armato che risultano scoperte a causa di fenomeni localizzati di abbassamento del fondo alveo;
- VISTO il R.D. 523/1904, "Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie";
- VISTI il PAI e il PGRA;
- CONSIDERATO che:
 - l'opera è esistente;
 - la portata utilizzata nel modello idraulico è quella indicata dal PGRA vigente;
 - il livello idraulico nelle sezioni considerate indicato nel PGRA in riferimento alla piena duecentennale è compreso tra 390.27 m s.l.m. e 390.54 m s.l.m.;
 - il richiedente dichiara che l'opera è soggetta a periodico monitoraggio da parte della SITAF S.p.A. e complessivamente presenta un buon stato di conservazione;
 - in sponda sinistra alcune pile intersecano l'argine esistente che risulta mantellato con massi cementati e sono presenti tubazioni di scarico delle acque di piattaforma in corrispondenza dell'area di raccordo tra il viadotto, l'argine e il rilevato autostradale;

esprime parere idraulico favorevole alla concessione demaniale per la regolarizzazione del viadotto Borgone sulla Dora Riparia nei comuni di Borgone di Susa e Villarfocchiardo, con le seguenti prescrizioni:

1. in nessun caso il Concessionario potrà rivalersi sulla scrivente Agenzia in conseguenza del rilascio del presente parere, nel caso in cui intervenissero modificazioni all'assetto del tratto fluviale considerato, né potrà pretendere l'esecuzione di opere utili al mantenimento di quello esistente al momento della realizzazione dell'opera o del rilascio della presente autorizzazione;
2. ogni ripristino che, a seguito dell'esercizio dell'opera in oggetto, si renderà necessario, sia in alveo sia sulle opere idrauliche e relative pertinenze demaniali, sarà eseguito, previa autorizzazione dell'Autorità idraulica, a cura e spese del Richiedente;
3. per qualsiasi intervenuta disposizione legislativa o regolamentare, per qualsiasi esigenza idraulica, ivi comprese quelle derivanti da attività di protezione civile connesse ad eventuali fenomeni di piena, il richiedente dovrà adattarsi alle mutate condizioni senza pretendere dall'Agenzia indennizzi di sorta.

Il presente parere è dato fatto salvi i diritti dei terzi restando l'Agenzia ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni responsabilità o molestia anche giudiziale che dovessero intervenire durante l'esercizio della concessione che verrà rilasciata in seguito ad esso.

Il presente parere viene rilasciato esclusivamente ai fini idraulici ai sensi del R.D. n. 523/1904 e non costituisce presunzione di legittimità dell'opera sotto ogni altro aspetto diverso da quello strettamente idraulico ferme restando tutte le vigenti norme e disposizioni di legge e fa salve le norme in materia ambientale.

IL DIRIGENTE

Ing. Isabella Botta

Documento firmato digitalmente
ai sensi dell'art. 21 del D. Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.

IB/MG/sc



Spett.le
Regione Piemonte
Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Protezione
Civile, Trasporti e Logistica
Settore Tecnico Regionale – Città Metropolitana di Torino
tecnico.regionale.TO@cert.regione.piemonte.it

E, p. c.
Spett.le
SITAF S.p.A.

Moncalieri,

Prot.

Classifica 6.10.20

Oggetto: TOPO6253 e TOPO6254 – Concessione demaniale per la regolarizzazione del viadotto Borgone in corrispondenza del Fiume Dora Riparia - Comuni di Borgone di Susa e Villarfocchiardo.

Richiedente SITAF S.p.A.

Pratica AIPO n. 499/2022A (da citare nelle risposte)

In riferimento alle note n. 21940 e n. 21942 del 24/05/2022 ed in riscontro alle note di sollecito n. 1296 del 12/01/2024 e n. 2021 del 15/01/2024, aventi come oggetto la richiesta dell'espressione del parere di competenza finalizzato alla concessione demaniale per la regolarizzazione del viadotto Borgone sulla Dora Riparia nei comuni di Borgone di Susa e Villarfocchiardo, questa Agenzia

- VISTI gli elaborati progettuali allegati alle suddette note n. 21940 e n. 21942, datati dicembre 2021 e a firma dell'ing. Livio Martina dello studio Tekne, dai quali si evince, a meno di un refuso nella premessa dell'elaborato "Relazione di compatibilità idraulica" nel quale si fa apparentemente riferimento ad un'altra opera, che:
 - il viadotto ricade nel V Tronco da Chianocco a Villardora - Nodo di Borgone - tratto funzionale tra località Chianocco e località Condove dell'Autostrada A32 Torino-Bardonecchia, si sviluppa tra le progressive km 11+334 e km 12+411;
 - il progetto del manufatto del viadotto Borgone risale alla fine degli anni 1980, è stato autorizzato dalla Regione Piemonte con D.G.R. 132-19117 del 23/02/1988 Assessorato Viabilità e Trasporti ed è stato approvato con voto ANAS n. 576 del 01/06/1989;

IB/MG/sc

- non è stato possibile reperire i disegni dell'epoca ma, dalla descrizione estratta dal voto ANAS n. 576 del 01/06/1989, il richiedente ritiene che l'opera sia stata realizzata conformemente al progetto autorizzato;
- le pile hanno un'altezza media di 6 m e sono realizzate con sezione circolare piena sormontate da pulvino a calice per l'appoggio degli impalcati, le pile in alveo attivo sono 13 mentre tutte le altre sono in golena o comunque fuori dall'alveo attivo, mediamente la distanza tra le pile è di 39,50 m;
- le fondazioni, calcolate sulla base delle risultanze delle campagne di indagine geognostica effettuate dal richiedente, sono profonde realizzate mediante pali di grande diametro (\varnothing 1200) con lunghezza media da 18 a 26 m e protette da paratie in c.a. per evitare scalzamenti;
- il Magistrato per il Po si era a suo tempo espresso con nota prot. n. 1356 del 09/04/1987;
- all'epoca della progettazione era stato predisposto uno studio del comportamento della Dora tra Susa e Rivoli e si era tenuto conto delle prescrizioni contenute nell'approvazione redatta in data 10/12/1987 dal Magistrato per il Po in particolare, in riferimento ai viadotti, si richiama la seguente prescrizione "l'altezza dei rilevati e le luci dei viadotti dovranno essere dimensionate in modo da consentire un franco di metri 1 sulle piene con tempo di ritorno 100 anni";
- il viadotto ricade per circa metà del suo sviluppo (tratto di valle) nella fascia A del PAI e in zona a pericolosità da alluvioni elevata del PGRA e per la restante parte (tratto di monte) nella fascia B del PAI e in zona a pericolosità da alluvioni media del PGRA;
- è stato realizzato dal richiedente un modello idraulico monodimensionale limitatamente al tratto lungo circa 420 m di viadotto che interessa l'alveo di magra e utilizzando la portata di 530 m³/s indicata dal PGRA come portata con periodo di ritorno 200 anni per questo tratto di Dora;
- il franco idraulico rispetto all'intradosso dell'impalcato del ponte risulta pari a 3,92 m per la suddetta portata;
- le quote del pelo libero variano da 390.17 m s.l.m. a 391.66 m s.l.m. e le velocità della corrente principale da 2.45 m/s a 3.86 m/s con valore 2.80 m/s nella sezione intermedia del tratto simulato;
- in alcune delle pile in alveo sono ancora presenti opere provvisorie per il sostegno degli scavi realizzate con colonne di jet grouting armato che risultano scoperte a causa di fenomeni localizzati di abbassamento del fondo alveo;
- VISTO il R.D. 523/1904, "Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie";
- VISTI il PAI e il PGRA;
- CONSIDERATO che:
 - l'opera è esistente;
 - la portata utilizzata nel modello idraulico è quella indicata dal PGRA vigente;
 - il livello idraulico nelle sezioni considerate indicato nel PGRA in riferimento alla piena duecentennale è compreso tra 390.27 m s.l.m. e 390.54 m s.l.m.;
 - il richiedente dichiara che l'opera è soggetta a periodico monitoraggio da parte della SITAF S.p.A. e complessivamente presenta un buon stato di conservazione;
 - in sponda sinistra alcune pile intersecano l'argine esistente che risulta mantellato con massi cementati e sono presenti tubazioni di scarico delle acque di piattaforma in corrispondenza dell'area di raccordo tra il viadotto, l'argine e il rilevato autostradale;

esprime parere idraulico favorevole alla concessione demaniale per la regolarizzazione del viadotto Borgone sulla Dora Riparia nei comuni di Borgone di Susa e Villarfocchiardo, con le seguenti prescrizioni:

1. in nessun caso il Concessionario potrà rivalersi sulla scrivente Agenzia in conseguenza del rilascio del presente parere, nel caso in cui intervenissero modificazioni all'assetto del tratto fluviale considerato, né potrà pretendere l'esecuzione di opere utili al mantenimento di quello esistente al momento della realizzazione dell'opera o del rilascio della presente autorizzazione;
2. ogni ripristino che, a seguito dell'esercizio dell'opera in oggetto, si renderà necessario, sia in alveo sia sulle opere idrauliche e relative pertinenze demaniali, sarà eseguito, previa autorizzazione dell'Autorità idraulica, a cura e spese del Richiedente;
3. per qualsiasi intervenuta disposizione legislativa o regolamentare, per qualsiasi esigenza idraulica, ivi comprese quelle derivanti da attività di protezione civile connesse ad eventuali fenomeni di piena, il richiedente dovrà adattarsi alle mutate condizioni senza pretendere dall'Agenzia indennizzi di sorta.

Il presente parere è dato fatto salvi i diritti dei terzi restando l'Agenzia ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni responsabilità o molestia anche giudiziale che dovessero intervenire durante l'esercizio della concessione che verrà rilasciata in seguito ad esso.

Il presente parere viene rilasciato esclusivamente ai fini idraulici ai sensi del R.D. n. 523/1904 e non costituisce presunzione di legittimità dell'opera sotto ogni altro aspetto diverso da quello strettamente idraulico ferme restando tutte le vigenti norme e disposizioni di legge e fa salve le norme in materia ambientale.

IL DIRIGENTE

Ing. Isabella Botta

Documento firmato digitalmente
ai sensi dell'art. 21 del D. Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.